

Raccolta n.ro 6338
Allegato ^{uB}

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA'
SOCIALE
(O.V.U.S.)

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art 18 della Costituzione, degli artt. 36,37 e 38 del Codice Civile e del D.Lgs. n° 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche è costituita l'Organizzazione Di Volontariato denominata Organizzazione di Volontariato per l'Utilità Sociale (in sigla, O.V.U.S.)

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "Organizzazione di Volontariato per l'Utilità Sociale" - O.V.U.S. - anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 2017 (CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

L'emblema dell'Associazione è costituito dall'immagine del Torrione e della Porta Santa Maria (Arco della Vittoria) del Comune di Corciano, dallo stemma dell'A.N.P.A.S. e da quello della Protezione Civile Nazionale, in campo bianco, recante la dicitura O.V.U.S. CORCIANO 2005 PUBBLICA ASSISTENZA. La bandiera associativa è bianca con al centro l'emblema dell'Associazione.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Corciano, Località S. Mariano, Via Settembrini 6/c, ed ha durata a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere nell'ambito del territorio regionale unità locali operative quali succursali, filiali o uffici amministrativi nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. Spetta invece agli associati decidere il trasferimento della sede associativa in un comune diverso da quello attuale, sempre all'interno della Regione.

Le attività e le finalità dell'Associazione si esauriscono e sono limitate all'ambito del territorio della Regione Umbria. Subordinatamente all'acquisizione della personalità giuridica ex art 22 D. Lgs. 117/2017, le attività potranno essere



me

svolte anche al di fuori dell'ambito regionale.

ART. 3) PRINCIPI ASSOCIATIVI - ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione persegue, in particolare, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITÀ E ATTIVITÀ

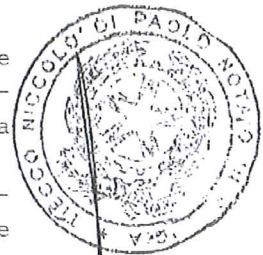
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale (di seguito meglio definite) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione, in particolare, porrà in essere le attività di interesse generale rientranti nei seguenti settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti specifiche iniziative:
- collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria, anche utilizzando mezzi di soccorso per il trasporto di ammalati e feriti;
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - altri interventi e prestazioni di trasporto sanitario e socio sanitario;
 - corsi di formazione di volontari per il soccorso e per l'attività di protezione civile in genere, nonché corsi di formazione sanitaria per i volontari e la popolazione;
 - promuovere ed organizzare la raccolta del sangue nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione delle



autorizzazioni amministrative richieste;

- promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria;

- promuovere e gestire prestazioni e interventi sociali, sociosanitari ed assistenziali;

- promuovere iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;

- organizzare e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;

- organizzare ed attuare iniziative ed attività sociali per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà anche in collaborazione con le strutture pubbliche;

- organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

- promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale in collaborazione con le strutture pubbliche;

- conservazione aree verdi e conservazione e tutela dei beni artistici e culturali in collaborazione con le strutture pubbliche;

- esercitare attività di trasporto infermi ed assistenza;

- gestione delle attività di primo soccorso in occasione di eventi, concerti, manifestazioni pubbliche, manifestazioni sportive e non;

- intervenire in caso di pubblica calamità in modo autonomo o mettendosi a disposizione delle Autorità preposte alla organizzazione dei soccorsi;

- svolgere azioni di prevenzione a tutti i livelli tramite l'informazione delle conseguenze di eventi catastrofici;

- istruire i propri volontari nel modo migliore per intervenire in azioni di soccorso e nella prevenzione;

- formare la cultura della solidarietà volontaria e non retribuita;

- pianificare gli interventi tramite una conoscenza approfondita del territorio e delle risorse;

- fare studi, progetti e ricerche nell'ambito della prevenzione e del soccorso;

- favorire lo scambio culturale con altre organizzazioni di

volontariato effettuando opere, ricerche ed interventi realizzati o simulati e garantendo l'aggiornamento culturale dei volontari;

- partecipare al rafforzamento del movimento del volontariato sia Nazionale che Internazionale;
- influire sulla società intera per sviluppare ed approfondire il ruolo prezioso del volontariato;
- affiancarsi ed integrarsi con altri Gruppi ed Associazioni di volontariato onde consentire una sempre più efficace azione di prevenzione, previsione, soccorso e superamento dell'emergenza;
- redigere accordi, convenzioni con Enti pubblici finalizzati a scopi di utilità sociale.

Tutte le attività dovranno, ai sensi del citato art. 5 del D.Lgs. 117/2017, essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

L'Organizzazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n° 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

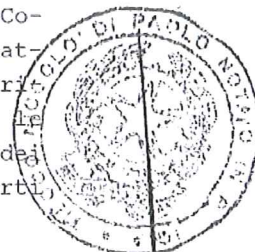
SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.



L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che, condividendo gli scopi e la finalità dell'Associazione, accettano il presente Statuto e i relativi Regolamenti Interni.

I minori di età, dai 14 anni e fino al compimento della maggiore età, possono essere ammessi quali soci con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. I minori non potranno essere impegnati nelle attività di soccorso, d'emergenza e nei trasporti socio sanitari, non potranno votare e non potranno essere eletti.

Non possono essere ammessi a soci tutti coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego, per associazione a stampo mafioso, che abbiano commesso reati contro l'ordinamento pubblico e la Costituzione Italiana.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente, e in particolare dall'art 32 del CTS. Se tale numero viene meno, si dovrà provvedere al suo ripristino entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducen-

do criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo quanto stabilito al successivo articolo 26.

I soci minori di età esercitano i diritti e adempiono gli obblighi cui non possono direttamente, mediante i loro rappresentanti legali, fatto salvo quelli di natura personale non delegabili.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

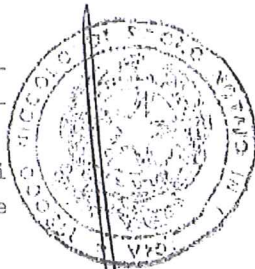
ART. 9) MODALITÀ DI AMMISSIONE SOCI

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, telefono ed indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- indicare le proprie capacità professionali ed attitudinali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto nonché ai Regolamenti Interni, circolari, disposizioni altre deliberazioni assunte dagli organi sociali in attuazione dello stesso.

Alla domanda si dovrà allegare:

- certificato di nascita, residenza e cittadinanza;
- certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, assenza di alterazioni patologiche di ordine psico-fisico in atto o pregresse tali da pregiudicare la partecipazione in attività di protezione civile e socio sanitarie (ad eccezione di coloro che svolgeranno solo ed esclusivamente attività amministrativa);
- certificato del casellario giudiziario;
- copia di un documento di identità;
- qualora necessario copia del permesso di soggiorno.



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

Parte della documentazione può essere redatta in autocertificazione come dal d.p.r. 445 del 28 dicembre del 2000 Art. 46. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, al Collegio dei Probiviri.

I soci volontari che intendono impegnarsi direttamente ed effettivamente nelle attività di volontariato socio-sanitarie o di protezione civile o su altri settori individuati dal Consiglio Direttivo sono obbligati a frequentare, preventivamente, il relativo corso (es.: sanitario, di protezione civile, cinofilo o altri).

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione, morte.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, entro il 28 febbraio dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art. 7 del presente Statuto;
- non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello

Statuto, dei Regolamenti Interni, delle Disposizioni, delle Circolari, degli Ordini di Servizio oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo legalmente prese;

- in caso di soccorso reale, o durante le esercitazioni, non adempia a quanto disposto dall' Organizzazione o dall' Autorità preposta al soccorso;
- in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l' Organizzazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Presidente dell'Organizzazione comunicherà alle Autorità preposte l'avvenuta dimissione o espulsione e ritirerà al Volontario tutto il materiale assegnato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
- il Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 13) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati n regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;



[Handwritten signature]

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sugli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto, organizzativi e di disciplina di singole attività;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

Sia per le Assemblee Ordinarie che per quelle Straordinarie la convocazione deve essere effettuata in forma scritta a mezzo e-mail (inviata almeno meglio 10 giorni prima della data prevista) inviata sull'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio in sede di iscrizione (ovvero, in caso di modifica dello stesso, su quello successivamente comunicato in forma scritta) contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Al fine di consentire la completa diffusione dello stesso e la massima partecipazione alle assemblee l'avviso di convocazione verrà altresì affisso sul sito internet dell'Associazione nonché inviato tramite messaggia sui numeri di telefono mobile comunicato dai soci in sede di iscrizione, oltre che affisso (almeno 10 giorni prima della data prevista) nella bacheca della sede sociale e del circolo dell'Associazione

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e gli altri adempimenti di propria competenza. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è altresì convocata poi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure (se istituito) dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dalla stessa Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire in Assemblea e, in generale, la regolarità dell'assemblea. L'Assemblea in apertura nomina anche il Segretario di seduta. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà

firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ..

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno 1/6 (un sesto) degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato che partecipa alla associazione in qualità di socio, da più tempo.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, ovvero quando la deliberazione riguarda singole persone, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall'As-



semblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c. e il Codice Etico ANPAS, che qui s'intendono integralmente richiamati. Parimenti, s'intende integralmente richiamato, in quanto alle situazioni di conflitto di interessi, l'art. 2475-ter c.c..

I membri del Consiglio sono rieleggibili per un numero massimo di quattro mandati.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificamente determinati, ad uno o più consiglieri.

ART. 18) RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque per almeno 6 volte l'anno; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità tecnico-organizzativa dell'Associazione sul piano operativo di soccorso, previsione, prevenzione, esercitativo e gestionale.

Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- d. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli;
- e. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- f. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

h. assegna a soci e non soci incarichi per l'espletamento di particolari attività; per particolari esigenze operative può invitare a partecipare alle proprie riunioni sostenitori e non soci con funzioni consultive;

i. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato al Collegio dei Probiviri);

j. determina l'ammontare delle quote annue associative, delle quote supplementari e delle relative modalità di versamento;

k. decide sugli investimenti patrimoniali;

l. conferisce e revoca procure;

m. compila gli eventuali regolamenti interni e le Disposizioni, la cui approvazione è rimessa all'assemblea dei soci; la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

n. delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, così come sulla stipula di contratti para subordinati e di lavoro autonomo;

o. autorizza e compie qualsiasi atto necessario all'acquisizione di beni sia da Enti Pubblici che da Privati;

p. autorizza e compie qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di Diritto Pubblico e Privato, quali l'apertura, utilizzazione ed estinzione di conti correnti;

q. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

r. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della Legge e del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea;

s. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

t. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

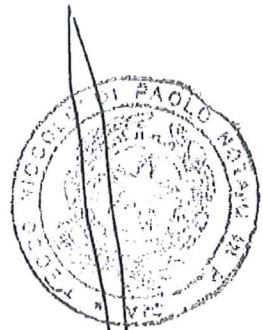
u. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione verrà effettuata per iscritto, almeno tre giorni prima della convocazione, oppure con accordi calendarizzati; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente

ART. 21) PRESIDENTE-RAPPRESENTANTE LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, rappresentata anche in giudizio l'Associazione nei confronti di terzi, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in ca-



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page, below the official stamp.

si eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, per assenze prolungate o per sua delega e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

ART. 22) SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati, registro dei volontari) e cura la corrispondenza dell'Associazione. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. In caso di mancata nomina le funzioni vengono svolte direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Predisporre, dal punto di vista contabile, le bozze del bilancio consuntivo e preventivo, corredati dalle relative relazioni, da portare alla discussione del Consiglio.

ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta, nel caso di obbligo della redazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui, essendo superati i limiti di cui all'art. 31 del CTS, non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e a alla condizione che i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 24) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui casi di indisciplina o indegnità dei Soci, su proposta del Presidente Delibera sulle denunce contro eventuali violazioni dello Statuto che si presumano compiute dai singoli Soci o dai vari Organi Sociali.

Delibera, entro 60 giorni, circa i ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi all'Associazione e contro i provvedimenti di espulsione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

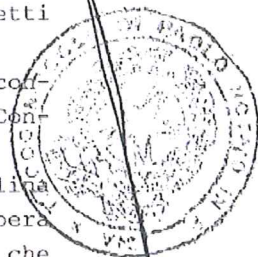
ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. dal fondo di dotazione costituito per l'acquisizione e conservazione della personalità giuridica.
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straor-



Handwritten signature or mark.

dinari degli associati;

b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici

f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

h. dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie e o specifiche rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati

- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) BILANCIO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo in tempo utile per la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea nei termini fissati dall'art. 14.

Il Bilancio di esercizio è formato, in ottemperanza all'art. 13 del CTS, dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 29) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

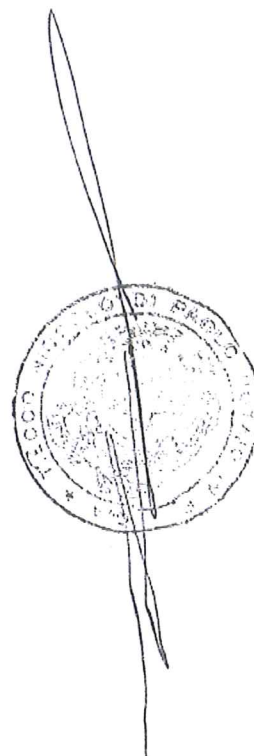
ART. 30) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, e acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.



A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. It is a cursive, stylized signature that appears to be "P. L." or similar.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.